



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI  
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI  
SAFILO GROUP S.P.A.  
CONVOCATA PER IL GIORNO  
27 APRILE 2015 IN UNICA CONVOCAZIONE**

**(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e dell'articolo 84-ter del  
Regolamento Emittenti)**

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 27 APRILE 2015**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale, la sede secondaria della Società e il sito Internet della Società all'indirizzo [www.safilo.com](http://www.safilo.com), ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F. e dell'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti, una relazione sulle proposte concernenti le seguenti materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati convocati a partecipare, presso la sede secondaria della Società, sita in Padova, Zona Industriale, Settima Strada n. 15, per il giorno 27 aprile 2015 alle ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Relazione all'Assemblea in ordine alla politica di Remunerazione di Gruppo;**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti; Determinazione del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### Primo punto all'ordine del giorno

**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Si rinvia integralmente alla documentazione relativa a questo punto dell'ordine del giorno che verrà messa a Vostra disposizione presso la sede sociale, la sede secondaria della Società in Padova e sarà consultabile nel sito Internet della Società all'indirizzo [www.safilo.com](http://www.safilo.com) (sezione Investor Relations/Documenti Finanziari/Bilanci e Relazioni) nei termini di legge, in ogni caso entro e non oltre il 6 aprile 2015.

\*\*\*

#### Secondo punto all'ordine del giorno

**Relazione all'Assemblea in ordine alla politica di Remunerazione di Gruppo**

Con riferimento a questo punto all'ordine del giorno, si rinvia integralmente alla Relazione sulla remunerazione - predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(T.U.F.) e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971, introdotto con delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011, ("Regolamento Emittenti"), ed in coerenza con le disposizioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. - che verrà messa a Vostra disposizione presso la sede sociale e la sede secondaria della Società in Padova e sarà consultabile nel sito Internet della Società all'indirizzo [www.safilo.com](http://www.safilo.com) (sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea) nei termini di legge, in ogni caso entro e non oltre il 6 aprile 2015.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata, ai sensi dell'art. 123-*ter* del T.U.F., a deliberare in senso favorevole in merito alla sezione 1 della Relazione sulla remunerazione.

\*\*\*

### **Terzo punto all'ordine del giorno**

**Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti; Determinazione del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

scade per compiuto mandato il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società; Vi invitiamo, pertanto, a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando quanto già indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, Vi ricordiamo che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo le modalità indicate nell'articolo 14 dello Statuto Sociale, pubblicato nel sito internet della Società nella sezione Investor Relations/Corporate Governance ed allegato alla presente, a cui si riporta integralmente.

Di seguito vengono riassunte brevemente la procedura per il deposito delle liste e le modalità di elezione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 fino a 15 membri, anche non soci, che restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.

La nomina degli amministratori da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci, al fine di assicurare (a) alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione, e (b) l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Consiglio medesimo.

Le liste dovranno contenere un numero di candidati non superiore a 15, elencati mediante un numero progressivo. Inoltre, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a 3, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere

(maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la Lista Amministratori di Maggioranza (come definita nello Statuto Sociale), dalla stessa siano tratti un numero di Amministratori del genere meno rappresentato almeno pari ad un quinto degli Amministratori eletti ("**Quota Ridotta**").

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, indicanti i nominativi dei candidati alla carica, predisposte nel rispetto della Quota Ridotta di amministratori da eleggere e sottoscritte dai soci che le presenteranno, dovranno essere depositate, presso la sede sociale, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e dovranno essere corredate:

- (i) dai *curricula* professionali dei candidati;
- (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea;
- (iv) di una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi.

Si ricorda, infine, che ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del T.U.F. e, in ogni caso, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente.

Le liste per le quali non saranno osservate le disposizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.

Le liste depositate verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea in unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procederà come segue:

1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("**Lista Amministratori di Maggioranza**") sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

2) dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato e/o votato la Lista Amministratori di Maggioranza ("**Lista Amministratori di Minoranza**"), è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un Amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista. Tuttavia, qualora all'interno della Lista Amministratori di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, risulterà eletto, in luogo del capolista della Lista Amministratori di Minoranza, il primo amministratore indipendente della Lista Amministratori di Minoranza.

In caso di parità di voti tra liste, si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Non si terrà conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste.

Qualora sia stata presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati in essa elencati in ordine progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea e fermo restando il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile).

La Lista Amministratori di Maggioranza o l'unica lista (a seconda dei casi) dovrà garantire il rispetto della Quota ridotta. In particolare, nel caso in cui la composizione dell'organo amministrativo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della Lista Amministratori di Maggioranza, del genere (maschile o femminile) del candidato nominato dalla Lista Amministratori di Minoranza, non includa un numero sufficiente di

componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato saranno automaticamente sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la Quota Ridotta di Amministratori da eleggere.

In mancanza di liste o di un numero di candidati sufficienti (anche sotto il profilo del genere, maschile o femminile, meno rappresentato) ad eleggere l'intero organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione ovvero, a seconda dei casi, gli amministratori ulteriori da eleggere per raggiungere il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea, viene nominato dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, avendo in ogni caso cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ripartiti in maniera tale da assicurare la presenza della Quota Ridotta di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.

Al candidato elencato al primo posto della Lista Amministratori di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che il Comitato per la Remunerazione e le Nomine, riunitosi in data 4 marzo 2015, ha formulato il proprio parere in merito alla dimensione e composizione del Consiglio, indicando che sarebbe opportuno mantenere un numero di Consiglieri corrispondente o sostanzialmente in linea con quello attuale e/o con quello degli esercizi precedenti. Ha raccomandato, altresì, che i candidati siano esponenti di comprovata esperienza tecnica e professionale, così come i componenti del Consiglio attuale.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata a:

- fissare il numero di consiglieri, tenendo a tal fine presenti le eventuali proposte degli azionisti che presenteranno le liste;
- votare le liste dei candidati che verranno presentate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 14 dello Statuto Sociale e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari rimanendo inteso che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo B), dello Statuto Sociale, al candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; e

- deliberare in merito al compenso da attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'intero periodo di durata in carica.

Padova, 5 marzo 2015

p. il Consiglio di Amministrazione  
Robert Polet  
Presidente

## STATUTO

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 14)

*La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri fino a quindici membri, anche non soci.*

*Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.*

*I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.*

*Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.*

*Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:*

*(i) al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, sono elencati mediante un numero progressivo;  
e*

*(ii) all'ulteriore fine di assicurare l'equilibrio di generi (maschile e femminile) all'interno del Consiglio di Amministrazione, il meccanismo di elezione del Consiglio di Amministrazione di cui al presente Articolo 14 assicura che il genere (maschile o femminile) meno rappresentato ottenga almeno un terzo ("Quota Piena"), ovvero, ove applicabile, un quinto ("Quota Ridotta"), degli Amministratori eletti.*

#### **A) Presentazione delle liste**

*Hanno diritto di presentare le liste di candidati soltanto i soci che, singolarmente o unitamente ad altri soci, al momento della presentazione della lista, siano titolari almeno della percentuale di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la nomina del Consiglio di Amministrazione. Detta soglia sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Anche il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una sua lista.*

*Ogni soggetto legittimato a intervenire e votare in Assemblea, i soci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o votare più di una lista,*



*anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.*

*In caso di violazione delle disposizioni che precedono da parte di uno o più soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, del relativo voto non si tiene conto rispetto ad alcuna delle liste presentate.*

*Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro-tempore vigente.*

*Unitamente a ciascuna lista, sottoscritta dai soci che l'hanno presentata, entro il termine sopra indicato, sono depositati presso la sede della società (i) i curricula professionali dei candidati, nonché (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.*

*I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.*

*Le liste depositate sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.*

*Nello stesso termine previsto per la presentazione delle liste, i soci che presentano una lista di candidati comunicano alla Società le informazioni relative alla propria identità e la percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, potrà essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla normativa di volta in volta vigente.*

*In conformità con quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, indicandoli distintamente.*

*Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato tale per cui, ove tale lista risulti essere la Lista Amministratori di Maggioranza (come di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di Amministratori del genere meno rappresentato almeno pari alla Quota Piena, ovvero, ove applicabile, alla Quota Ridotta.*

*Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.*

### **B) votazione**

*Il voto di ciascun soggetto legittimato riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa elencati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.*

*Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:*

- 1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soggetti legittimati ad intervenire e votare in Assemblea ("Lista Amministratori di Maggioranza") sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;*
- 2) dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato e/o votato la Lista Amministratori di Maggioranza ("Lista Amministratori di Minoranza"), è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un Amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista. Tuttavia, qualora all'interno della Lista Amministratori di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, risulterà eletto, in luogo del capolista della Lista Amministratori di Minoranza, il primo amministratore indipendente della Lista Amministratori di Minoranza.*

*In caso di parità di voti tra liste, si procederà a successive votazioni da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.*

*Al candidato elencato al primo posto della Lista Amministratori di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

*Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste.*

*Qualora sia stata presentata, ovvero sia stata ammessa alla votazione, una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati in essa elencati secondo l'ordine progressivo di elencazione di tali*

*candidati, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea e fermo restando il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile), se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari.*

*La Lista Amministratori di Maggioranza o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto della Quota Piena ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta. In particolare, nel caso in cui la composizione dell'organo amministrativo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della Lista Amministratori di Maggioranza, del genere (maschile o femminile) del candidato nominato dalla Lista Amministratori di Minoranza, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato saranno automaticamente sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la Quota Piena ovvero, ove applicabile, la Quota Ridotta di Amministratori da eleggere.*

*In mancanza di liste o di un numero di candidati sufficienti (anche sotto il profilo del genere, maschile o femminile, meno rappresentato) ad eleggere l'intero organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione ovvero, a seconda dei casi, gli amministratori ulteriori da eleggere per raggiungere il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea, viene nominato dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, avendo in ogni caso cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ripartiti in maniera tale da assicurare la presenza della Quota Piena, ovvero, ove applicabile, della Quota Ridotta di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.*